



COMUNE di AVIO

Ordinanza del Sindaco n. 07 di data 14 agosto 2026

OGGETTO: Limitazione dell'uso dell'acqua potabile nel territorio comunale.

Il giorno **quattordici** del mese di **agosto** 2026, in Municipio, visti gli atti di ufficio, il SINDACO pro tempore,

Premesso che l'acqua è una risorsa pubblica di primaria importanza, perché origine della vita ed indispensabile per il proseguimento di essa;

visto il perdurare della situazione meteo caratterizzata in questa stagione da alte temperature ed assenza di importanti precipitazioni meteorologiche che hanno drasticamente ridotto la disponibilità di acqua potabile;

considerato che la riscontrata carenza idrica riguarda in particolare i serbatoi a servizio dell'acquedotto a "livelli minimi" con il rischio concreto di svuotamento degli stessi e conseguente interruzione del servizio di fornitura idrica alle utenze nonché a detrimento dei servizi di protezione civile antincendio in particolare in questa contingente pericolosa siccità;

dato atto che è stato già attivato il servizio di emergenza di riempimento dei serbatoi tramite autobotti;

tenuto conto che durante la stagione estiva il consumo di acqua potabile si incrementa notevolmente;

ritenuto necessario, per i motivi sopra indicati, vietare di utilizzare l'acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale per innaffiare giardini, compresi quelli dotati di sistemi automatici di irrigazione, per il lavaggio di veicoli o altri usi impropri come nell'ordinanza riportato e limitare l'irrigazione dei soli orti esclusivamente dalle ore 22.00 alle ore 6.00;

considerata l'importanza di informare e sensibilizzare tutti i cittadini sul tema del buon uso della risorsa idrica potabile, al fine di evitare sprechi che possono generare problemi di approvvigionamento del bene acqua;

attesa la propria competenza in base all'art. 5 comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 che stabilisce che "sono in ogni caso riservate al Sindaco le funzioni di natura gestionale ad esso attribuite dalla vigente legislazione, con facoltà dello stesso di delegarle agli assessori, ai dirigenti o ai responsabili dei servizi individuati secondo il regolamento di organizzazione"; vista la circolare della Regione n. 1/2005 del 25.01.2005 che conferma che la nuova norma riserva al Sindaco l'adozione degli atti di natura gestionale ad esso espressamente attribuiti dalla legislazione vigente.

Tutto ciò premesso:

O R D I N A

che con decorrenza immediata e fino a revoca, nell'intero territorio comunale, per tutto l'arco della giornata è fatto divieto di utilizzare l'acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale per innaffiare giardini, compresi quelli dotati di sistemi automatici di irrigazione, per il lavaggio di veicoli o altri usi impropri.

Resta salvo l'utilizzo dell'acqua potabile proveniente dagli acquedotti comunali:

- per usi commerciali e produttivi, salve le limitazioni già disposte sulle singole concessioni;
- per annaffiare, nella misura strettamente indispensabile, i soli orti (coltivazione di prodotti destinati all'alimentazione) esclusivamente dalle ore 22.00 alle ore 6.00.

DISPONE

la chiusura o la limitazione di tutte le fontane pubbliche, eccezion fatta per quelle dotate di rubinetto.

INVITA

tutti i cittadini ad utilizzare l'acqua erogata dall'acquedotto anche per gli scopi igienico-sanitari personali ed alimentari, nonché connessi ad attività produttive, artigianali e commerciali nella sola misura strettamente indispensabile.

RICORDA

che gli accorgimenti sopra suggeriti comportano un positivo impatto di tipo ambientale e civico, e che in caso di necessità potranno adottarsi provvedimenti più restrittivi sull'uso dell'acqua potabile.

COMUNICA

che la durata della presente ordinanza non può essere stabilita a priori e pertanto si provvederà ad informare la popolazione e tutti i soggetti parzialmente coinvolti delle cessate condizioni che hanno determinato la presente ordinanza con un apposito atto di revoca e che si intende revocata, dall'adozione della presente, la precedente ordinanza n. 05 del 13 luglio 2026.

AVVERTE

che i trasgressori alla presente ordinanza saranno assoggettati al pagamento di una sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00 in base all' 7bis del d.lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 avverso la presente ordinanza è ammesso entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento.

IL SINDACO

Ivano Fracchetti

(documento firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).